



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

L'opposizione agli atti esecutivi

Avv. Giovanni Daleffe
Studio Avv. Prof. Achille Saletti & Associati

Opposizione agli atti esecutivi.

In generale: natura e funzione.

Consente a chiunque vi abbia interesse di sindacare: **(i)** la **regolarità formale** degli atti del procedimento esecutivo; **(ii)** l'**opportunità** degli atti;

Costituisce anche un **rimedio residuale** per ipotesi non contemplate dalle opposizioni di merito.

La presenza di un rimedio specifico per il controllo della regolarità formale degli atti **esclude** che essi possano formare oggetto di **ricorso straordinario** per cassazione ex art.111 Cost., **regolamento di competenza**, **appello** o di una **azione di accertamento**, in separato giudizio.

Causa petendi e petitum

Si individuano in relazione al vizio fatto valere.

Essendo previsto un termine di decadenza di venti giorni, **non è possibile introdurre censure nuove**, che vanno dichiarate **inammissibili**, anche d'ufficio.

Termine di decadenza

L'opposizione va proposta, a pena di **decadenza**, entro 20 giorni dalla (legale?) conoscenza dell'atto.

Il **mancato rispetto** del termine comporta:

- sotto il profilo **processuale**, l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
- sotto il profilo **sostanziale**, la sanatoria dell'atto esecutivo, salvo che si tratti di nullità insanabili.

Eccezione

Oltre al caso di **nullità non sanabili**, resta la possibilità di impugnare l'**atto presupposto** non conosciuto, con l'**atto successivo**. Il vizio dell'atto presupposto si può fare valere mediante l'opposizione contro l'atto successivo solo provando: **(i)** di avere avuto conoscenza dell'atto presupposto in occasione di quello successivo; **(ii)** il vizio formale dell'atto presupposto e di quello derivato, interessante l'atto successivo, che deve essere collegato al primo.

Dies a quo: in generale

- dalla **notificazione**, se si contestano **irregolarità del precetto** (es. mancanza intimazione ad adempiere) o del titolo esecutivo (mancata spedizione in forma esecutiva);
- dal **primo atto esecutivo**, se si tratta di opposizioni relative al titolo o al precetto, che non è stato possibile proporre prima, a causa di un vizio della notificazione;
- dal **compimento dell'atto** in tutti gli altri casi: i.e. dalla legale (?) conoscenza dell'atto che si intende impugnare o dell'atto immediatamente successivo che lo presuppone.
- **Cass., 31 gennaio 2014, n. 2109**, ha dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto promossa contro un atto privo della intestazione, dell'intimazione ad adempiere l'obbligo derivante dal titolo esecutivo e l'identificazione delle parti: non era un atto di precetto;

Dies a quo per gli atti del G.E.

- Se **emessi in udienza**: dalla data della loro assunzione per le parti presenti e per quelle che non hanno partecipato all'udienza, a condizione che fossero state poste in condizioni di comparire, anche in caso di rinvio di ufficio ex art. 82 disp. att. c.p.c., applicabile al processo esecutivo (Cass., 17 gennaio 1975, n. 213).
- Se **emessi fuori udienza**: dalla data della loro notificazione o comunicazione, purché regolari.

Rileva la conoscenza di fatto?

Cass., 17 marzo 2010, n. 6487: *“in tema di opposizione agli atti esecutivi in cui si invoca la nullità degli stessi, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nel caso di specie l'ordinanza dispositiva della vendita emessa fuori udienza) non sia stato comunicato, l'opposizione, ove proposta oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento, è effettivamente da ritenere tempestiva soltanto se **l'opponente allegghi e dimostri quando ha conosciuto dell'atto presupposto nullo** (cioè della mancata comunicazione e, quindi della relativa nullità) **e di quelli conseguenti**, ivi compreso l'ultimo, **e l'opposizione risulti proposta nei cinque giorni** [oggi venti – n.d.r.] **da tale conoscenza di fatto**”* (conformi: Cass., 13 maggio 2010, n. 11597; Cass., 13 novembre 2014, n. 24189).

Esempio: il *dies a quo* può decorrere dal momento in cui il ricorrente ha eseguito un **accesso al fascicolo**, chiedendo il rilascio di copia autentica di un provvedimento che non gli è stato notificato né comunicato.

Chi è onerato della prova della tempestività?

- trattandosi di **presupposto processuale** dell'azione, il giudice è tenuto a **rilevare d'ufficio** la tardività dell'opposizione, **quando essa risulti dagli atti**.
- In presenza di un'**eccezione dell'opposto**, compete all'**opponente** dimostrare la tempestività, allegando e provando il momento in cui ha avuto conoscenza legale (o di fatto) dell'atto impugnato.
- **In difetto**, se manca l'eccezione e la tardività non può essere rilevata dagli atti, il giudice è tenuto a decidere nel merito, perché l'opposizione si presume tempestiva.

Legittimazione attiva

- In caso di **opposizione preventiva**: i destinatari della notifica del precetto e del titolo esecutivo, cioè il debitore e il terzo proprietario.
- Nella **opposizione successiva**, la platea dei legittimati si amplia e comprende:
 - (a) le “**parti**” del processo: debitore **esecutato**; terzo assoggettato all'esecuzione ex **art. 602 c.p.c.**; creditore procedente; creditori **intervenuti**; creditori iscritti non intervenuti perché **non avvisati** ai sensi dell'art. 498 c.p.c.; creditore che abbia chiesto la sostituzione ex art. 511 c.p.c. (*creditor creditoris*);
 - (b) anche **soggetti terzi** rispetto al processo esecutivo: **offerente** non aggiudicatario; **aggiudicatario**; offerente **in aumento** di un sesto; commissionario incaricato della vendita; comproprietario **non indiviso** del bene pignorato.
- **Dubbia la legittimazione del terzo acquirente dell'immobile pignorato.** In senso favorevole Cass., 4 settembre 1985, n. 4162; in senso contrario Cass., 28 giugno 2010, n. 15400: soluzione quest'ultima **preferibile**, non essendo l'acquisto opponibile e potendo il terzo acquirente esperire il rimedio di cui all'art. 619 c.p.c. (es. eventuale nullità o inesistenza trascrizione pignoramento)

Legittimazione passiva

- Opposizione **preventiva**: creditore intimante.
- Opposizione **successiva**: **tutte le parti** del procedimento esecutivo ed **eventuali terzi** interessati alla conservazione dell'efficacia dell'atto (es: in caso di impugnazione dei provvedimenti relativi alla vendita, l'aggiudicatario e l'offerente in aumento del sesto). **Litisconsorzio necessario**.
- Problema: in caso di **pignoramenti proposti da più creditori e riuniti?** Secondo Cass., 27 maggio 2011, n. 11885, si hanno **paralleli rapporti processuali** tra ciascuno degli esecutati e i creditori pignoranti ed intervenuti, quindi **non c'è litisconsorzio necessario**. Soluzione non appagante, perché in alcuni casi l'opposizione potrebbe portare alla caducazione di atti che incidono su tutte le procedure esecutive riunite.
- Valgono le regole ordinarie in tema di **litisconsorzio necessario**: in caso di mancata integrazione del contraddittorio, la sentenza è *inutiliter data*

Interesse ad agire

Si atteggia diversamente per

- debitore esecutato;
- creditore precedente.

□ Debitore esecutato

Debitore esecutato: è *in re ipsa* quando si denuncia una deviazione dell'atto rispetto al modello legale con riguardo al **pignoramento**, all'**ordinanza di vendita** e agli altri atti e provvedimenti che hanno una **valenza lesiva immediata**.

Altrimenti, **non basta allegare la deviazione** dell'atto dalla forma tipica; occorre che la la violazione contestata sia **effettivamente lesiva** di un suo interesse sostanziale. Esempio: l'inosservanza delle norme che disciplinano l'**incanto** può essere fatta valere solo se si dimostra che senza quelle violazioni sarebbe stato possibile acquisire ulteriori e **più vantaggiose offerte** di acquisto (Cass., 15 ottobre 2014, n. 14774).

Creditore

Creditore procedente: deve dimostrare che l'atto esecutivo illegittimo ha come conseguenza l'**eliminazione o la diminuzione del soddisfacimento totale o parziale** del credito, sempre che l'eliminazione dell'atto **non produca una ingiustificata protrazione dell'esecuzione forzata**.

Cass., 20 aprile 2015, n. 7999: *“In tema di espropriazione immobiliare il **curatore** del fallimento, intervenuto ai sensi dell'art. 107, comma 6, l. fall., è carente di interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di **proroga del termine** per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, unico offerente, **se non deduce contestualmente** che è derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita un prezzo maggiore di quello offerto in concreto, dimostrando, anche con presunzioni, che **l'imposizione del termine per il pagamento del prezzo fissato nell'ordinanza di vendita ha impedito offerte più convenienti da parte di potenziali offerenti e che questi siano ancora interessati all'acquisto**”.*

Decisione sull'opposizione

L'opposizione si conclude con sentenza di **accertamento**.

Può disporre o meno la **rinnovazione** dell'atto. Se il vizio riguarda un atto che costituisce il presupposto di tutta la procedura, il vizio non è emendabile; se si tratta di un vizio afferente un atto non essenziale (di norma atti ordinari), è emendabile.

È impugnabile solo ex **art. 111, co. 7, Cost.** o **regolamento di competenza**, ex art. 187 disp. att. c.p.c. Non opera la sospensione feriale.

Opposizione preventiva

È strumentale a fare valere:

- irregolarità del **titolo** esecutivo;
- irregolarità del **precetto**.

Irregolarità del titolo esecutivo

Irregolarità del titolo esecutivo: è categoria **più ampia** della nullità.

(a) mancata, incompleta o irregolare apposizione della **formula esecutiva** (esempio, formula rilasciata da segretario giudiziale e non dal cancelliere, mancanza della firma e del sigillo dell'ufficio);

(b) Va assimilata alla irregolarità del titolo esecutivo la **mancata integrale trascrizione del titolo** nel precetto, quando prescritta (art. 480, co. 3, c.p.c., per i titoli di credito; art. 474, n. 3, c.p.c. per le scritture private autenticate: l'obbligo si spiega perché gli originali non sono conservati presso pubblici ufficiali).

(c) notifica di un **documento diverso da quello costituente il titolo esecutivo**, sempre che non sia messa in discussione l'esistenza di questo. Esempi: notifica **dispositivo** di una sentenza di lavoro, quando la motivazione è stata depositato; notifica della **sentenza di primo grado**, quando è stata emessa una sentenza di appello che conferma la prima.

Quando si può fare valere?

Si discute se le **irregolarità concernenti il titolo esecutivo** si possano fare valere con l'opposizione prima della notifica del precetto.

Sembra **preferibile** la tesi che la ammette a fare data dall'avvenuta notifica del precetto, perché:

I) art. 617 c.p.c. stabilisce che il giudice competente per le opposizioni preventive è individuabile in base ai criteri di cui all'art. 480, co. 3, c.p.c. (*“il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [16 ss., 26ss.]. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”*). Prima non si può individuare il giudice.

II) con il precetto si ha conferma dell'effettiva volontà di procedere alla esecuzione.

Irregolarità del precetto

Due ipotesi principali:

- Irregolarità relative al **contenuto** del precetto;
- Irregolarità conseguenti a **vizi** della **notificazione** del **titolo** esecutivo.

Irregolarità riferite al contenuto

Regola generale: a dispetto della previsione dell'art. 480 c.p.c., in presenza di carenze del contenuto del precetto, la proposizione dell'opposizione comporta **sanatoria ex art. 156, co. 3, c.p.c.**, a meno che l'omissione o l'inesattezza sono tali da non consentire di individuare la prestazione intimata.

Ipotesi in cui **non opera** la sanatoria ex art. 156, co. 3, c.p.c.:

- .mancata **indicazione del titolo** esecutivo;
- .omessa **specificazione della somma** di cui si chiede il pagamento (ma **non vale per i criteri di calcolo** seguiti);
- .**mancata trascrizione del titolo**, quando è prescritta dall'art. 480 e 474, n. 3, c.p.c.;
- .**omessa sottoscrizione**. Se sottoscritto da un avvocato privo di procura, può essere ratificato fino alla prima udienza (Cass., 10 ottobre 1997, n. 9873).

Irregolarità per vizio di notifica del titolo esecutivo

Notificazione del titolo **nulla**: l'opposizione **sana** l'irregolarità, a meno che l'intimato provi che la mancata tempestiva conoscenza del titolo ha pregiudicato un suo interesse sostanziale (**es.:** a causa di detta nullità non è stato in grado di fruire del termine di dieci giorni per l'adempimento; non persuade).

Se la notificazione è stata **omessa** o la notifica è **inesistente**, allora il vizio non è sanabile (Cass., 13 maggio 2014, n. 10327).

Competenza

Le opposizioni preventive si propongono davanti al giudice **indicato dall'art. 480, co. 3, c.p.c.**

Ergo:

- giudice **competente per l'esecuzione:** il creditore deve eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, secondo regole ordinarie;
- in mancanza, **davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato** e le notificazioni si eseguono presso la cancelleria.

Forma dell'atto introduttivo

L'opposizione si propone

- con **citazione**: regola generale;
- con **ricorso**: se il titolo riguarda cause di lavoro, locazioni urbane o affitto di azienda.
- non può introdursi nelle forme dell'**art. 702Bis c.p.c.**, perché questo rito porta alla pronuncia di un'ordinanza **appellabile**;

Se la controversia viene introdotta con ricorso, l'errore è sanato, se il ricorso viene notificato con il decreto di fissazione dell'udienza (nel termine di decadenza) ed ha raggiunto lo scopo.

Svolgimento del giudizio

Il giudizio si svolge secondo il **rito ordinario** o quello del **lavoro**, a seconda della materia.

N.B.

- art. 5, comma 4, lett. e), D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: non è soggetto a mediazione obbligatoria;
- è possibile la conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., che prescinde dalla mediazione.

Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo

Non è prevista. La sospensione dell'efficacia esecutiva è prevista solo in caso di opposizione a precetto promossa ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c.

In caso di opposizione preventiva agli atti esecutivi si può immaginare solo il rimedio residuale dell'art. 700 c.p.c.

Decisione

L'opposizione preventiva agli atti esecutivi viene decisa **con sentenza non impugnabile**.

Ai fini delle spese, il valore della causa va ragguagliata al **credito per cui si procede** (Cass., 13 marzo 2006, n. 12354).

Opposizione successiva

Tre ipotesi distinte

- irregolarità formali del **titolo esecutivo e del precetto**, che non è stato possibile fare valere prima (in caso di esecuzione immediata ex **art. 482 c.p.c.**: il pignoramento è contestuale);
- vizi della **notificazione del titolo e del precetto** (ma se la notifica è solo **nulla** e non **omessa** o **inesistente**, oppure se, in caso di notifica **nulla**, si deduce un **pregiudizio specifico** – es. impossibilità di fruire del termine dilatorio - la proposizione dell'opposizione **sana** l'irregolarità);
- In generale, gli **atti del processo** esecutivo.

Atto esecutivo impugnabile

Regola generale: sono impugnabili gli atti che **concludono ogni singola fase** del processo esecutivo, **non** gli atti **preparatori**, a meno che abbiano un'autonoma potenzialità lesiva.

Non è sempre agevole individuare l'atto impugnabile e, comunque, è sempre necessario distinguere caso per caso, applicando la regola *cum grano salis*.

Qualche esempio:

-l'**ordinanza che dispone la vendita** è impugnabile, non il **decreto di fissazione dell'udienza** per decidere sulla vendita, a meno che il debitore non deduca il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 501 c.p.c.

-non è impugnabile il **decreto di nomina dell'esperto**, a meno che il debitore abbia presentato una regolare istanza di conversione, che rende inopportuno sostenere ulteriori spese.

Eccezioni

- atti **impugnabili**, anche se **non concludono** la fase;
- atti che **concludono** la fase ma che, in quanto solo confermativi, **non** sono autonomamente **impugnabili**.

Atti che non concludono fase

Atti impugnabili, anche se non realizzano la chiusura della singola fase.

Esempi:

- ordinanza di **aggiudicazione**, anche se propedeutica al decreto di trasferimento (potrebbe pregiudicare debitori e altri offerenti);
- fissazione della **gara per aumento quinto** (*olim* sesto, art. 584 c.p.c.);
- ordinanza di **conversione** del pignoramento.

Atti “confermativi”

I provvedimenti che si risolvono nella presa d'atto di precedenti atti non sono impugnabili, anche se formalmente concludono la fase.

Esempi:

- ordinanza che, dato atto del pagamento delle somme dovute in forza della conversione, dispone **liberazione dal pignoramento** dei beni che ne sono stati colpiti;
- restituzione** all'aggiudicatario delle **somme versate**, in caso di revoca dell'aggiudicazione;
- il **decreto di trasferimento**, che non si può impugnare per vizi relativi all'ordinanza di vendita.

Motivi che legittimano opposizione

Si possono suddividere in **tre categorie**

- vizi **formali**: **deviazione** dell'atto dallo schema tipico;
- vizi di **merito**: **inopportunità/incongruenza** dell'atto;
- **violazione del contraddittorio**: non rileva in sé; bisogna dimostrare la **concreta lesione** (esempio: **inammissibile** l'opposizione per contestare di non avere potuto svolgere **osservazioni sulla stima**, se non si dimostra che era errata; **ammissibile** l'opposizione per fare valere la **mancata convocazione all'udienza fissata per la vendita**, se si allega di non avere potuto chiedere la conversione).

Sanatoria per decorso della fase

Poiché il termine per l'opposizione decorre dalla conoscenza dell'atto, c'è il **rischio** che il processo esecutivo possa tornare sui suoi passi.

Per evitare questa situazione di potenziale incertezza, alla **sanatoria per decorso del termine** si è abbinata la **sanatoria per decorso della singola fase** del processo esecutivo.

Fondamento normativo

Art. 530 e 569 c.p.c. (applicati per analogia all'esecuzione presso terzi): le parti nel corso dell'udienza devono proporre le opposizioni agli atti esecutivi, se non sia già decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c.

Art. 2929 c.c.: *“la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente”.*

Limiti

Art. 530 e 569 c.p.c.

- non si applicano nella “**piccola esecuzione**”, in cui non è prevista comparizione parte;
- non si applicano all'esecuzione **in forma specifica**;
- di regola, il debitore è già decaduto e, di fatto, l'**unico atto** impugnabile prima di queste udienze è il **pignoramento**.

Art. 2929 c.c.: prevede l'inopponibilità all'aggiudicatario delle sole nullità degli atti esecutivi che precedono il subprocedimento di vendita.

Giurisprudenza

Cass., SS.UU., 27 ottobre 1995, n. 11178: *“Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì **come una successione di subprocedimenti**, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase, rispetto a quella precedente, comporta che **le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dall'ordinanza di autorizzazione alla vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo** - mediante opposizione agli atti esecutivi proponibili anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 569 c.p.c. - **solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come prezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante deve essere eccepita come opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c.**”.*

Le fasi del processo esecutivo

- Fase **preparatoria**: fino alla ordinanza di autorizzazione alla vendita.
- Fase **liquidatoria**: destinata alla vendita o alla assegnazione.
- Fase preordinata al **trasferimento** del bene (solo nella esecuzione immobiliare).
- Fase relativa alla **distribuzione** dell'attivo.

Con la conclusione di ciascuna è preclusa la rilevazione delle eventuali irregolarità.

Eccezione

Il superamento della fase non produce sanatoria di quei vizi di gravità tale da **impedire al processo esecutivo di raggiungere lo scopo cui è preordinato.**

Si tratta di vizi **solitamente rilevabili anche d'ufficio** e che importerebbero una declaratoria di **improcedibilità** dell'esecuzione, rispetto ai quali **non opera** il termine di decadenza di 20 giorni.

Esempi:

-l'atto di **pignoramento** immobiliare privo della **sottoscrizione del difensore munito di procura** è nullo, senza che possa ritenersi equipollente della mancata sottoscrizione la circostanza che il pignoramento sia stato richiesto da difensore munito di procura rilasciata sull'atto di precetto (Cass., 27 luglio 1997, n. 7017, ma secondo Cass., 20 aprile 2012, n. 6264, il vizio è rilevabile sino entro venti giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza di vendita);

-**mancanza di procura in capo al difensore** (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4652; Cass., 5 maggio 2016, n. 8959). N.B. **le spese.**

-esecuzione immobiliare **art. 602 c.p.c.**

Rapporti con art. 487 c.p.c.

Art. 487 c.p.c.: *“Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.*

Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186”.

Si applicano sicuramente art. 176 c.p.c. e 177, n. 1 e 2, c.p.c.

Art. 177, n. 3, c.p.c. non è modificabile o revocabile l'ordinanza contro cui è previsto uno speciale reclamo; nel nostro caso, lo speciale reclamo è l'opposizione agli atti esecutivi.

I rimedi sono **concorrenti** fino a quando non è scaduto il termine per l'opposizione e l'atto non sia stato eseguito (ci può essere un **problema di qualificazione** se la modifica/revoca visto che per il ricorso in opposizione non è prevista iscrizione a ruolo).
Altrimenti:

- **solo opposizione** agli atti esecutivi, se il provvedimento è stato eseguito, ma non è spirato il termine;

-**solo revoca o modifica**, se il termine per l'opposizione è spirato, ma il provvedimento non è stato eseguito.

L'eventuale **diniego** della modifica e della revoca **non è impugnabile** ex 617 c.p.c., salvo che alla parte possa derivare un pregiudizio dalle ragioni poste a fondamento del diniego: rischio di riaprire termini già spirati.

Opposizione atti esecutivi e provvedimenti su estinzione

Cass., 11 giugno 2003, n. 9377: *“Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore e i provvedimenti consequenziali ad essa, è esperibile il rimedio del **reclamo al collegio** qualora esso abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei **presupposti per l'estinzione e la legittimità del provvedimento che conceda o neghi l'estinzione** stessa, mentre esso va impugnato con l'**opposizione agli atti esecutivi** qualora - come nel caso di specie - si contesti la legittimità dei **provvedimenti consequenziali** adottati e quindi degli effetti dell'estinzione stessa. (Nella specie, in particolare, l'aggiudicatario del bene sottoposto ad esecuzione contestava la legittimità della revoca della aggiudicazione e la disposta **restituzione delle somme da lui versate** in relazione all'aggiudicazione stessa, chiedendo invece il trasferimento del bene espropriato, ex art. 586 c.p.c.)”*.

Procedimento

Art. 618 c.p.c.: si caratterizza per la struttura **bifasica**. La prima fase si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione. Per la seconda fase, l'**art. 186 bis disp. att.c.p.c.** prevede che la trattazione della causa non può essere affidata al giudice che ha conosciuto degli atti contro i quali è proposta opposizione.

N.B. L'incompatibilità **non riguarda:**

- il **giudice** che ha fatto parte del **collegio** chiamato a pronunciare sul **reclamo** contro i provvedimenti relativi alla sospensione;
- il **G.E. che sia subentrato** all'autore del provvedimento, una volta che non sia più possibile la modifica o la revoca dello stesso.

Occorre **ricusare** il giudice, altrimenti la violazione dell'art. 186 *bis* disp. att. c.p.c. non si traduce in motivo di nullità della sentenza (Cass., 28 ottobre 2014, n. 22854).

Esiti della fase dinanzi al G.E.

- Instaurato il contraddittorio, nelle forme del rito camerale, il G.E.:
- detta i provvedimenti **indilazionabili**: contro questi provvedimenti non è ammesso il reclamo. **Quali sono? Come impattano sulla prosecuzione del procedimento? (Trib. Modena, 14 ottobre 2010: carenza di interesse).**
 - **può sospendere l'esecuzione**: pur nel silenzio della legge, l'ordinanza si ritiene reclamabile, argomentando dall'art. 624, co. 2-3, c.p.c.;
 - fissa il **termine per l'introduzione del giudizio di merito**; **se** questo adempimento è **omesso**, le parti possono **(i)** promuovere lo stesso il giudizio di merito; **(ii)** proporre reclamo solo per fare valere l'omissione (Cass., 23 marzo 2012, n. 4760); **(iii)** chiedere l'integrazione entro il termine perentorio di sei mesi, decorso il quale – se non hanno introdotto il giudizio di merito - il processo esecutivo si estingue, ex art. 289 c.p.c.

La fase di merito

Coordinamento artt. 618 e 618 bis c.p.c.

Dall'**art. 618 c.p.c.** si ricava che, a differenza dell'opposizione all'esecuzione, la competenza **rimane in capo all'ufficio giudiziario** dinanzi al quale pende il processo esecutivo.

L'**art. 618 bis, comma 2, c.p.c.** prevede, però, che “*resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza*”.

Possibili due interpretazioni:

(a) in materia di lavoro, previdenza e locazione, si potrebbe avere uno spostamento della competenza per territorio, dinanzi al giudice del lavoro/locazioni competente per territorio (**conforme alla lettera**);

(b) l'art. 618 bis, co. 2, c.p.c. è **solo una norma in rito** e non sulla competenza (conforme al sistema e confermata da giurisprudenza, v. Cass., 14 marzo 2008, n. 6882).

Chi promuove il giudizio?

Chiunque vi abbia interesse.

N.B. Art. 624, co. 3 e 4, c.p.c. *“III. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma. IV. La disposizione di cui al terzo comma si applica, **in quanto compatibile**, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618”.*

Compatibile? Quando può considerarsi introdotta? Con il ricorso o con l'atto introduttivo della fase successiva?

Forma dell'atto introduttivo

Rito ordinario: atto di citazione da notificare nel termine perentorio fissato dal G.E. (Cass., 7 novembre 2012, n. 19264).

Rito del lavoro (lavoro, previdenza, locazione): ricorso da depositare nel termine perentorio fissato dal G.E. (Cass., 30 dicembre 2014, n. 27527).

Sono ammessi equipollenti: ritenuta **idonea** la notifica di una **comparsa** di risposta integrata con il **provvedimento del G.E.** che fissava sia il termine per l'introduzione del giudizio di merito, sia la data dell'udienza di trattazione (Cass., 9 aprile 2015, n. 7117).

Sulle spese

Cass., 15 novembre 1976, n. 4238: valore indeterminabile. Superata.

Cass., 24 maggio 2006, n., 12354: *“con riferimento alla fase successiva all'inizio dell'esecuzione (fatta eccezione per l'ipotesi di opposizione concernente l'intervento di un creditore, nella quale si deve far riferimento al valore del solo credito per il quale l'intervento viene effettuato) va determinato avendo **riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione** predetta; qualora, poi, non sia possibile applicare tale criterio di determinazione del valore, in quanto l'accoglimento od il rigetto non producano effetti economici ben identificabili, la causa va ritenuta di **valore pari a quello del bene o dei beni oggetto dell'atto opposto**. In ogni caso detto valore della causa **non può essere ritenuto superiore né all'importo del credito totale per cui si procede, né al valore dei predetti effetti economici, né al valore del bene o dei beni oggetto dell'atto opposto**”.*

Cass., 24 gennaio 2014, n. 1360: “Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: **(a)** per la **fase precedente l'inizio dell'esecuzione**, in base al valore del credito per cui si procede; **(b)** per la **fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione**; **(c)** nel caso di **opposizione all'intervento** di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; **(d)** nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, **in base al valore del bene esecutato**; **(e)** nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo **non sia determinabile**, la causa va ritenuta di valore **indeterminabile**”.